



Disposizioni d'esecuzione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione concernenti la partecipazione a programmi di internazionalizzazione e fiere internazionali (Disposizioni d'esecuzione concernenti i programmi di internazionalizzazione e le fiere internazionali)

del 2 settembre 2022

Il Consiglio dell'innovazione dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)

visto l'articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione del 17 giugno 2016¹ (Legge su Innosuisse; LASPI),
e l'articolo 34 capoverso 5 e l'articolo 36 capoverso 3 dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse del 4 luglio 2022²,

stabilisce:

Art. 1 Oggetto

Le presenti disposizioni d'esecuzione disciplinano i seguenti aspetti riguardanti la partecipazione a un programma di internazionalizzazione o a una fiera internazionale:

- a. i generi di offerte di sostegno;
- b. i requisiti relativi alla presentazione delle domande;
- c. i costi computabili;
- d. le procedure;
- e. il periodo di validità del diritto a partecipare.

Art. 2 Generi di programmi di internazionalizzazione e offerte di fiere

¹ Innosuisse può offrire la partecipazione ai seguenti generi di programmi di internazionalizzazione presso le sedi da lei comunicate:

- a. programmi orientati alla convalida dell'idea commerciale all'estero;
- b. programmi orientati all'accelerazione dell'ingresso in un mercato estero;
- c. ulteriori programmi di internazionalizzazione per il raggiungimento di obiettivi ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1 lettera b dell'Ordinanza sui sussidi di Innosuisse³.

² Innosuisse può offrire la partecipazione in veste di espositore o espositrice alle seguenti fiere internazionali che si svolgono all'estero e dispongono di spazi espositivi:

- a. fiere commerciali selezionate da Innosuisse;
- b. ulteriori fiere commerciali a scelta.

³ Per le fiere internazionali vengono offerte unicamente presenze singole con un proprio stand oppure la partecipazione allo stand ufficiale svizzero presso la fiera.

Art. 3 Limitazione alla presentazione di domande

Per le partecipazioni a una fiera internazionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b possono essere presentate al massimo tre domande all'anno per ciascuna giovane impresa.

Art. 4 Forma e contenuto della domanda

¹ La domanda deve essere presentata per via elettronica tramite il formulario messo a disposizione trasmettendolo all'organizzazione che esegue il programma di internazionalizzazione per conto di Innosuisse o gestisce il programma fieristico (organizzatrice). Successivamente, l'organizzatrice inoltra la documentazione a Innosuisse per valutazione.

¹ RS 420.2
² RS 420.231
³ RS 420.231

² Il formulario di domanda deve essere compilato in ogni sua parte e il suo contenuto deve essere comprensibile. In particolare, la domanda deve riportare tutte le indicazioni necessarie alla valutazione del diritto a partecipare e dell'entità della prestazione di sostegno.

³ La domanda deve essere presentata in inglese. In casi motivati, la domanda può essere presentata in tedesco, francese o italiano. La lingua in cui è presentata la domanda è considerata la lingua del procedimento. In casi motivati, Innosuisse può prevedere una modifica della lingua del procedimento, di propria iniziativa o dietro richiesta.

⁴ Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento. Fanno eccezione le domande seguenti, che di norma possono essere presentate soltanto nell'ambito di bandi di concorso entro i termini ivi indicati:

- a. domande per la partecipazione a programmi di internazionalizzazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera c;
- b. domande per la partecipazione a fiere selezionate da Innosuisse ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a.

⁵ Le domande per la partecipazione a fiere internazionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera b devono essere presentate almeno 8 settimane prima dell'inizio della fiera.

Art. 5 Costi computabili per la partecipazione a un programma di internazionalizzazione

¹ Innosuisse si assume i costi pattuiti con l'organizzatrice e necessari per uno svolgimento appropriato del programma, segnatamente per le prestazioni seguenti:

- a. sostegno organizzativo e amministrativo ai partecipanti prima, durante e dopo la partecipazione al programma;
- b. accesso a postazioni di lavoro e intermediazione di sale riunioni presso la sede del programma;
- c. ricerche sul mercato locale in cui è auspicato l'ingresso, a inclusione di analisi sugli ultimi trend e sviluppi;
- d. interazione con e intermediazione di potenziali partner commerciali, clienti o investitori;
- e. consulenza professionale sull'internazionalizzazione e sull'efficace ingresso nel mercato.

² Per le partecipazioni fisiche vengono concessi gli stipendi seguenti per ciascuna giovane impresa a copertura di una parte delle spese personali delle persone partecipanti:

- a. per programmi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a in Europa: CHF 1'500.00;
- b. per programmi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a al di fuori dell'Europa: CHF 3'000.00;
- c. per programmi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b in Europa: CHF 3'000.00;
- d. per programmi ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b al di fuori dell'Europa: CHF 6'000.00.

Art. 6 Costi computabili per la partecipazione a fiere internazionali

¹ Innosuisse si assume una parte dei costi pattuiti con l'organizzatrice e necessari per una partecipazione appropriata alla fiera, segnatamente per le prestazioni seguenti:

- a. accesso alla fiera commerciale internazionale ed eventuali eventi a margine;
- b. sostegno organizzativo e amministrativo alle persone partecipanti prima, durante e dopo la partecipazione alla fiera;
- c. consulenza in vista di una presenza efficace alla fiera;
- d. partecipazione finanziaria a eventuali spese per lo stand.

² La giovane impresa si fa carico dei costi residui per la partecipazione alla fiera.

³ Non vengono rimborsate spese personali.

Art. 7 Procedura

¹ Innosuisse decide in merito alla domanda emanando una decisione impugnabile.

² Se accoglie una domanda, Innosuisse stabilisce nella decisione in particolare:

- a. l'oggetto e il valore delle prestazioni che devono essere fornite dall'organizzatrice;
- b. per i programmi di internazionalizzazione, l'ammontare dello stipendio ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2;
- c. i diritti e gli obblighi della giovane impresa oppure del fondatore o della fondatrice.

³ La giovane impresa regola il rapporto giuridico con l'organizzatrice.

Art. 8 Periodo di validità e rinnovi

¹ Per i programmi di internazionalizzazione, la partecipazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data della decisione ai sensi dell'articolo 7. In casi motivati, il periodo di validità può essere prolungato su richiesta una volta per un massimo di 6 mesi.

² Per le fiere internazionali, di principio la decisione è valida per la partecipazione nelle date di svolgimento della fiera oggetto della domanda previste al momento della decisione. Tuttavia, se la fiera viene posticipata di un massimo di 6 mesi, il diritto alle prestazioni ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 rimane valido.

Art. 9 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023.